



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse di:

- **MAURIZIO MARCELLO BARBARA** (C.F. BRBMZM83M17A662S) nato a Bari (BA) il 17 agosto 1983 e ivi residente in Via Cardinale Mimmi n.24;
- **ADRIANA DE NAPOLI** (C.F. DNPDRN92C52F262C) nata a Modugno (BA) il 12/03/1992 e ivi residente in Via Paradiso n.16;
- **SARA FECONDINI** (C.F. FCNSRA84H51G479T) nata a Pesaro (PU) il 11/06/1984 e ivi residente in Via Dell'Abbondanza n.29;
- **FRANCESCA SEGARELLI** (C.F. SGRFNC89L48H501Y) nata a Roma il 08/07/1989 e ivi residente in Via Riva Ligure n.44;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrenti**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Grazia Cangiano**, residente a Napoli in Via Lepanto n.116 – 80125 alla PEC: graziacangiano1989@pec.it;
- **Alessandro Manzone** (C.F. MNZLSN77E18G273M), nato a Palermo il 18/05/1977 ed ivi residente in Via Federico Munter n.2 alla PEC: studiomanzone@pec.it;
- **Alessio Ludeni**, residente a Moncalieri in Strada Tiro a Segno n.26, all'indirizzo p.e.c. "alessioludeni@pec.ordineavvocatorino.it" - estratto dal registro INI-PEC;
- **Andrea Mostaccio**, residente a Villafranca Tirrena (Messina) in Via Mangano n.18, all'indirizzo p.e.c. "andrea.mostaccio@cert.ordineavvocatibarcellona.it" - estratto dal registro INI-PEC;

- **controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, **delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori** pubblicate in data **19/04/2023** sul sito istituzionale del Formez e relative al



citato concorso “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli **(doc.1)**

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli **(doc.2)**;
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa** relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA **(doc.3)**, laddove lesiva nei confronti degli odierni ricorrenti;
- Per quanto occorrer possa e solo se lesivo del **Bando** di “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 e, in particolare e se lesivo, dell’art.7 c.3 in cui si prevede che “*ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*” **(doc.4)**;
- Per quanto di ragione, dei **verbali n.15 e n.16 del 5 e dell’11 ottobre 2022**, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d’esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall’art.7 c.3 del Bando e interpretato tale



disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico (**doc.5**);

- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore dei ricorrenti nonostante il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d’esame ha attribuito ai ricorrenti solo 1 punto anziché 2 punti nella fase di valutazione dei titoli nonostante il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per i ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

*

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l’accertamento dell’interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso delle lauree magistrali ciclo unico e della conseguenziale rideterminazione del punteggio finale con conseguente miglior e “corretta” collocazione nell’ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:

- al dott. **Barbara** (*in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*) di raggiungere una posizione prossima alla n. 13460 con un punteggio totale di 23,375 (anziché l’attuale posizione n. 16634 con il punteggio di 22,375);
- alla dott.ssa **De Napoli** (*in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*), di raggiungere una posizione prossima alla n. 8453 con un punteggio totale di 25 (anziché l’attuale posizione n. 11264 con il punteggio di 24);



- alla dott.ssa **Fecondini** (*in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso Alma Mater Studiorum – Bologna*), di raggiungere una posizione prossima alla n. 246 con un punteggio totale di 29,75 (anziché l'attuale posizione n. 811 con il punteggio di 28,75);
- alla dott.ssa **Segarelli** (*in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università Europea di Roma*), di raggiungere una posizione prossima alla n. 3437 con un punteggio totale di 27 (anziché l'attuale posizione n. 5368 con un punteggio di 26)

§§

FATTO

1. In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, *“per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*.
2. Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) 1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM);
 - b) 464 posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
 - c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO).
3. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *“il modulo elettronico sul sistema “Step – One 2019” raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>”* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema.



4. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):
- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *"si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*;
 - la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
 - graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *"punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli"*.
5. Per quanto interessa in questa sede, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: **"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**
- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
 - *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
 - *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
 - *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
 - *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione."*
- *
6. Ogni ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (codice AMM - doc.6).
7. Per ciò che concerne i titoli di studio, i ricorrenti hanno indicato di possedere il *"diploma di istruzione secondaria di II grado"* quale titolo-requisito richiesto per l'accesso alla



selezione ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. c del Bando, e – al fine di vedersi attribuire punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 della *lex specialis* – **TUTTI hanno altresì dichiarato il possesso della “laurea magistrale ciclo unico”** in Giurisprudenza.

8. Dunque, le posizioni di ciascun ricorrente, in relazione ai propri titoli scolastici ed universitari dichiarati nella domanda di partecipazione, possono essere così sintetizzate:
 - a. **Barbara – diploma di istruzione secondaria Liceo Classico – diploma di laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza**, conseguito in data 20/07/2018 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 - b. **De Napoli – diploma di istruzione secondaria Liceo Scientifico – diploma di laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza**, conseguito in data 06/02/2018 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 - c. **Fecondini – diploma di istruzione secondaria Liceo Classico – diploma di laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza**, conseguito in data 16/03/2011 presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
 - d. **Segarelli – diploma di istruzione secondaria Liceo Scientifico – diploma di laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza**, conseguito in data 24/07/2013 presso l'Università Europea di Roma (**doc.7**).
9. In seguito, i ricorrenti hanno svolto la prova scritta del concorso per il profilo AMM e, come appreso sulla propria “area riservata” del portale Step One (previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale) l'hanno **superata**.
10. Successivamente, in data 24/02/23, l'Amministrazione ha **pubblicato** sul sito istituzionale del Formez PA **la graduatoria di merito** per il concorso in oggetto e per lo specifico profilo AMM.
11. Ebbene, all'indomani della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 24/02/2023, ciascun ricorrente ha appreso che la laurea magistrale ciclo unico in proprio possesso, debitamente dichiarata nella domanda di partecipazione, gli era stata valutata con l'attribuzione di 1 solo punto, ovvero sia un valore identico a quello attribuito ai possessori della sola laurea triennale, pur essendo, quest'ultimo, un titolo indiscutibilmente inferiore.
12. Alla luce di ciò, taluni ricorrenti hanno prontamente **segnalato** all'Amministrazione di aver dichiarato in domanda e di essere in possesso della laurea magistrale ciclo unico,



richiedendo, così, un riesame del proprio punteggio, stante la superiorità del proprio rispetto alla sola laurea triennale (**doc.8**).

13. Vista l'innegabile disparità di trattamento nella valutazione di titoli totalmente diversi tra di loro (il diploma di laurea magistrale ciclo unico è infatti titolo superiore rispetto alla triennale come si dirà in seguito), parte ricorrente ha formulato **istanza di accesso** ai fini difensivi per richiedere all'Amministrazione la scheda e i verbali di valutazione dei titoli oltre ai nominativi degli eventuali controinteressati (**doc.9**).
14. Dall'ostensione della documentazione ivi richiesta, si è appreso anche che, con il **verbale n.15 del 5/10/2022**, la Commissione d'esame ha deliberato gli ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso affermando (punto 11) che *"in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1"* ma **senza prevedere, per quanto qui di interesse, la necessità di dover attribuire un ulteriore punto per i candidati in possesso di una laurea magistrale ciclo unico.**
15. Nel successivo verbale n.16 dell'11/10/22, la Commissione ha poi ulteriormente chiarito che *"In caso di laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 207/04) o laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il livello degli studi universitari, il punteggio totale attribuito è di 1 punto, laddove la laurea magistrale o specialistica siano la naturale prosecuzione della laurea di I livello"*, senza stabilire nulla – ancora una volta - per coloro che sono in possesso della laurea magistrale a ciclo unico.
16. In tale sede, constatando solo il valore quantitativo del titolo posseduto senza però vagliarne la qualità, i Commissari hanno deciso di non prevedere alcun punteggio aggiuntivo per coloro – come i ricorrenti – che sono in possesso della laurea magistrale ciclo unico, la quale, pertanto, è stata valutata con lo stesso punteggio (solo 1 punto aggiuntivo) di coloro che hanno dichiarato di avere solo il titolo "inferiore" di laurea triennale.
17. In data **19/04/2023**, l'Amministrazione ha poi pubblicato sul sito del Formez un avviso di **RETTIFICA e le nuove e modificate graduatorie di merito e dei vincitori del concorso**, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella recente seduta del 18/04/2023.



18. Nonostante la pubblicazione delle nuove graduatorie, l'Amministrazione non ha assegnato ai ricorrenti il dovuto punteggio aggiuntivo tanto che gli stessi si trovano in una posizione ancora più bassa rispetto alla precedente a causa dell'illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione) del proprio titolo.
19. Attualmente, nelle graduatorie aggiornate come da avviso del 19/04/2023, i ricorrenti sono collocati tra gli idonei (non vincitori) alle seguenti posizioni:
- a. Dott. **Barbara** – posizione n. 16634 con il punteggio di 22,375;
 - b. Dott.ssa **De Napoli** - posizione n. 11264 con il punteggio di 24;
 - c. Dott.ssa **Feccondini** - posizione n. 811 con il punteggio di 28,75;
 - d. Dott.ssa **Segarelli** - posizione n. 5368 con un punteggio di 26.
20. Pertanto, a causa dell'ingiusta valutazione dei propri titoli, i ricorrenti si trovano costretti a proporre il presente ricorso i motivi che si avrà cura di esporre previa una brevissima considerazione preliminare sulla piena ammissibilità e tempestività del presente ricorso collettivo.

§§

IN VIA PRELIMINARE

a) Sull'ammissibilità del presente ricorso collettivo.

Al fine di prevenire eccezioni, è sufficiente precisare che i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione perché, seppur con punteggi diversi nella graduatoria finale, gli stessi agiscono e hanno interesse al riconoscimento del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto indebitamente sottratto per l'errata valutazione del proprio titolo di laurea: il punto aggiuntivo permetterebbe ai ricorrenti di raggiungere un miglior posizionamento in graduatoria con maggiori possibilità di assunzione.

La valutazione espressa dalla Commissione ha pregiudicato infatti il punteggio complessivo acquisito dai ricorrenti che, a causa di tale errata valutazione, hanno ottenuto solo 1 punto per il possesso del proprio titolo di laurea anziché i dovuti (come si dirà) 2 punti che l'Amministrazione gli avrebbe dovuto attribuire in ragione di quanto previsto dall'art.7 c.3 del Bando.

Nella specie, è da escludere dunque un eventuale conflitto di interessi tra i ricorrenti posto che, come si è detto, quest'ultimi hanno tutti una laurea magistrale ciclo unico in giurisprudenza e il presente ricorso è volto a eliminare dalla procedura selettiva l'ingiusta valutazione del proprio titolo: pertanto, gli istanti, in egual misura, acquisirebbero l'ulteriore



punto aggiuntivo e, conseguentemente, un'identica rideterminazione del punteggio in graduatoria.

I ricorrenti vantano poi un'identità di posizione sostanziale e processuale, posto che le domande sono identiche nell'oggetto e gli atti impugnati sono i medesimi e vengono censurati per gli stessi motivi.

*

2) Sulla tempestività del presente ricorso.

E' opportuno un ulteriore chiarimento preliminare riguardo alla tempestività del presente ricorso e ciò con specifico riferimento all'impugnazione dell'art.7 del Bando, solo in quanto lesivo nei confronti dei ricorrenti.

In modo a dir poco chiaro e fumoso, l'art.7 del Bando ha stabilito infatti che *"ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale"*, senza specificare alcunché (anche per evitare eventuali disparità di trattamento nella valutazione dei titoli) in merito alla distribuzione dei punteggi per le lauree a coloro che sono in possesso di più diplomi o a coloro che hanno un titolo superiore rispetto ad altri.

Si è detto poi che, nel verbale n.15 del 5/10/22, in modo del tutto censurabile, la Commissione ha semplicemente precisato di voler attribuire 1 punto *"in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1"*, facendo intendere così che si sarebbero attribuiti 2 punti per chi era in possesso di una laurea triennale e una specialistica (o magistrale biennale) che non fossero il *"naturale proseguimento"* l'una dell'altra ma senza chiarire nulla in merito alla valutazione delle lauree magistrali a ciclo unico.

Nel successivo verbale n.16 dell'11/10/22, la Commissione ha addirittura chiarito che *"In caso di laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 207/04) o laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il II livello degli studi universitari, il punteggio totale attribuito è di 1 punto, laddove la laurea magistrale o specialistica siano la naturale prosecuzione della laurea di I livello"*.

Da tutto ciò ne deriva che, laddove il Bando fosse stato applicato correttamente, i ricorrenti avrebbero dovuto acquisire 2 punti per il possesso del proprio titolo di laurea magistrale a ciclo unico quale titolo superiore alla triennale mentre, nella graduatoria finale di merito, la



Commissione ha attribuito agli stessi solo un punto parificando in modo illogico alcune lauree e così pregiudicandone concretamente la loro posizione in graduatoria.

Tanto premesso, quanto alla tempestività del presente ricorso, tenuto conto della consolidata e granitica giurisprudenza amministrativa, occorre fare riferimento alla CONCRETA E ATTUALE LESIONE della situazione soggettiva dei ricorrenti che ne determina poi la sussistenza dell'interesse (attuale) all'impugnazione: nella specie, senza alcun minimo dubbio, l'eventuale lesione "potenziale" della clausola del Bando relativa alla valutazione titoli si è CONCRETIZZA solo e soltanto con la pubblicazione della graduatoria – e in applicazione di quanto stabilito dalla Commissione - in cui è stato attribuito loro solo 1 punto per la laurea.

E' innegabile che l'attribuzione del dovuto punteggio aggiuntivo rappresenta per i ricorrenti la possibilità di "scalare" posizioni in graduatoria per poi raggiungere l'assunzione che costituisce il "bene della vita" che l'interessato intende perseguire attraverso il concorso ed è il medesimo bene questi intende ottenere attraverso la tutela giurisdizionale.

L'onere d'immediata impugnazione delle clausole del Bando è legata solo alle situazioni e alle qualità del soggetto che intende partecipare alla selezione e non devono essere condizionate dallo svolgimento della procedura (come accaduto nella fattispecie vista l'interpretazione fornita dalla Commissione all'art.7 del Bando con il verbale n.15 e n.16), perché devono essere idonee a ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha richiesto di partecipare al concorso mentre così non è per le clausole di valutazione titoli la cui lesività si concretizza solo all'esito della procedura (del resto, all'inizio della selezione, il candidato non ha neppure la certezza di superare la prova scritta e di accedere a tale valutazione).

Ma non solo. Tanto è vero che laddove, per esempio, prima di partecipare alla selezione, un candidato avesse proposto ricorso nel termine decadenziale dalla pubblicazione del Bando in oggetto per contestare la richiamata clausola di valutazione titoli e lamentarne l'incerta formulazione o l'indebita valutazione della propria laurea, è facile immaginare che un simile ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse vista l'insussistenza della lesione concreta alla propria situazione soggettiva.

Quanto affermato ha trovato **riscontro uniforme** da parte della giurisprudenza anche in virtù della sentenza n.1 del 29/01/2003 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui vale la pena ricordare alcuni passaggi, posto che sulla base dei richiamati principi di diritto si è



uniformata poi graniticamente la giurisprudenza successiva dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato.

Nella richiamata sentenza l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato afferma:

- che *“interesse sostanziale e l'interesse ad agire siano caratterizzati dai requisiti della personalità e della attualità;*
- che *“tali interessi devono, cioè, essere propri del soggetto ricorrente e devono avere riferimento ad una fattispecie già perfezionatasi; diversamente, infatti, si sarebbe di fronte ad interessi meramente potenziali;*
- che *“la lesione subita dall'interesse sostanziale del ricorrente deve essere contrassegnata dai caratteri della immediatezza, della concretezza e dell'attualità;*
- che *“appare decisivo, ai fini dell'affermazione dell'onore di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è pertanto non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse ... risultino esattamente storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa e non condizionate dal suo svolgimento;*
- che *“ammettere l'immediata impugnabilità dei bandi si finirebbe nel frammentare un unico interesse protetto in un fascio diverso di interessi a cui attribuire tutela autonoma e anticipata in situazioni “nelle quali in realtà non si sa ancora se l'evento lesivo si verificherà ovvero se esso ha una portata meramente potenziale”.*

Tali principi sono stati sempre ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa e tradotti nella massima che di seguito si riporta: **“l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato”** (Cfr. tra le tante: C.d.S. n. 2634 del 08/04/2022).

Questo Ill.mo Tribunale (sez. IV del TAR Lazio) nella recentissima sentenza n.239 del 07/01/2023 ha nuovamente riportato i citati principi in una fattispecie analoga al caso in esame precisando che **“Per giurisprudenza consolidata l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato e, correlativamente, val escluso nei riguardi di ogni altra clausola la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, come nel**



caso di specie, nel quale si dibatte dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo stabilito dalla clausola del bando dedicata alla valutazione dei titoli.

Pertanto, poiché il presente ricorso è notificato nel rispetto del termine decadenziale della pubblicazione della graduatoria finale di merito in cui si è concretizzata la lesione della situazione soggettiva dei ricorrenti, lo stesso deve considerarsi pienamente tempestivo per la tutela del proprio interesse alla corretta rivalutazione del punteggio in ragione del titolo posseduto.

§§

Tanto doverosamente premesso, il presente ricorso è altresì fondato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS”; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO AI RICORRENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.

I ricorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione, quali “*ulteriori titoli accademici e di studio*”, il possesso della laurea magistrale ciclo unico conseguita (per tutti i ricorrenti) in Giurisprudenza.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito e in violazione della “*lex specialis*”, i ricorrenti sono stati ingiustamente penalizzati dal mancato riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso del titolo “superiore” della laurea magistrale ciclo unico.

E' accaduto infatti che, nei richiamati verbali n.15 e n.16, la Commissione, nell'individuare i sub criteri con cui valutare i titoli, non ha ritenuto di dover valutare la laurea magistrale a ciclo unico con due punti, dandole, quindi, il medesimo valore di una laurea triennale mentre, come si è visto, ha illogicamente riconosciuto 2 punti per le lauree triennali e specialistiche che non fossero l'una il “*naturale proseguimento*” dell'altra.

La valutazione compiuta dalla Commissione è ingiusta per le seguenti ragioni.

Nella propria domanda di partecipazione, i ricorrenti hanno dichiarato il possesso della laurea magistrale ciclo unico, quale titolo inequivocabilmente superiore alla laurea triennale.



Va premesso inoltre che, per accedere al concorso, l'art.2 c.1 lett.c del Bando richiedeva solo il possesso del “*diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto*”, di conseguenza il titolo della laurea è stato considerato solo ai fini del maggior punteggio per la selezione dei “migliori” candidati.

In merito alla valutazione dei titoli, per quanto interessa in questa sede, l'art.7 c.3 del Bando ha stabilito che **“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.”**

La corretta interpretazione del Bando avrebbe dovuto condurre la Commissione ad attribuire ai candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico 2 punti per la semplice considerazione che tale laurea comprende – come si dirà - **in un unico titolo** sia la laurea triennale che la laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 207/04) o la laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il II livello degli studi universitari.

A tal riguardo, poiché il Bando prevede 1 punto PER OGNI LAUREA e deve essere interpretato in senso favorevole al candidato (***favor participationis***), è logica conseguenza che il titolo “superiore” della laurea magistrale a ciclo unico, racchiudendone due lauree, merita l'attribuzione di 2 punti complessivi.

E' noto infatti il principio secondo cui l'Amministrazione non può modificare successivamente la “lex specialis” se non con le medesime forme di pubblicità previste per il Bando e che, in caso di eventuali clausole ambigue, deve essere applicato il principio del “favor participationis”, propriamente inteso e che opera sul piano ermeneutico di tali clausole per favorire il più ampio confronto concorrenziale (cfr. tra le tante: TAR Campania – Napoli n.5322/2019).

Tuttavia, nei richiamati verbali n.15 e n.16, la Commissione ha stabilito invece di voler attribuire 1 punto a prescindere dal possesso della laurea specialistica che sia il “*naturale proseguimento della laurea*” triennale, con la conseguenza che le lauree magistrali a ciclo unico sono state valutate allo stesso modo della triennale, e contestualmente, senza prevedere alcun criterio distintivo per la valutazione nonostante siano oggettivamente titoli diversi.

In breve, ne è derivato che la Commissione ha ingiustamente deciso di valutare, senza alcuna differenziazione di punteggio, con un solo punto ogni tipo di laurea che sia solo triennale,



triennale e specialistica, magistrale biennale, magistrale vecchio ordinamento o magistrale a ciclo unico, fatta eccezione per le lauree triennali e quelle specialistiche che non siano il naturale proseguimento l'una dell'altra.

La conseguenza è stata che alla laurea magistrale a ciclo unico la Commissione ha attribuito solo 1 punto!

Per tali ragioni, in questa sede si contesta l'illegittima equiparazione delle lauree ai fini dell'attribuzione del punteggio, la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale a ciclo unico e l'errata e discriminatoria applicazione dell'art.7 del Bando in violazione del "*favor participationis*", laddove la disposizione "**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale**" si sarebbe dovuta interpretare con l'attribuzione di 1 punto ulteriore per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico (che come si è detto comprendere la triennale e la laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento).

Ed infatti, considerato che nella fattispecie il possesso della laurea è valutabile solo ai fini del punteggio, vi è granitica giurisprudenza che riconosce il principio secondo cui la laurea **magistrale ciclo unico** (come anche la laurea magistrale biennale / la laurea specialistica / laurea magistrale articolata su un percorso di studi quadriennale / quinquennale o vecchio ordinamento) **costituisca un titolo di studio superiore e ulteriore rispetto alla laurea triennale.**

Fermo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9/07/2009 - pubblicato in G.U.n.233 del 7/10/2009 – secondo cui i diplomi di laurea dell'ordinamento previgente sono EQUIPARATI alle nuove classi di laurea specialistiche di cui al D.M.n.509/1999 e a quelle magistrali di cui al D.M.n.270/2004, **è di tutta evidenza la differenza tra la laurea magistrale ciclo unico e la laurea triennale.**

La diversità sostanziale tra i corsi emerge anche in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale n.270 del 22/10/2004 ("*modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*") approvato con DM n.509 del 3/11/1999 dal MIUR) secondo cui il corso di laurea di I livello triennale "*ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici*" (Art.3 c.4 del DM n.270/2004) mentre il **corso di laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività elevata qualificazione in ambiti specifici"** (art.3 c.6 del DM 270/2004).



Per ciò che in questa sede interessa, nella tabella allegata al citato decreto interministeriale, la laurea magistrale ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) è equiparata alla laurea magistrale vecchio ordinamento e alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) 22/S Giurisprudenza e 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.

Giurisprudenza	<i>Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996</i>	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
Giurisprudenza	<i>Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996</i>	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza

La citata normativa, dunque, non pone alcun dubbio sul fatto che i diplomi di laurea magistrale ciclo unico siano un titolo di **STUDIO SUPERIORE E ULTERIORE** rispetto alla semplice laurea triennale.

Gli atti gravati sono dunque illegittimi laddove non emerge, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio, alcuna differenza tra coloro (come i ricorrenti) che sono in possesso della laurea magistrale ciclo unico quale titolo superiore e coloro che sono in possesso solo della laurea triennale, recando così un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra candidati, tra l'altro, neppure finalizzata alla selezione dei "migliori" nel rispetto di quanto previsto dagli artt.3 e 97 della Costituzione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è soffermata più volte sancendo il seguente pacifico principio secondo cui "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi per il livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Cfr. tra le tante: *TAR del Lazio n.6922/2018; TAR del Lazio n.12613/2021; Tar del Lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022*).



Nella specie, quindi, il fatto che parte ricorrente abbia dichiarato il possesso della laurea magistrale ciclo unico gli avrebbe dovuto garantire un ulteriore punto aggiuntivo tenuto conto che tale ultimo **TITOLO non solo è diverso ma È ANCHE SUPERIORE** alla triennale.

A conferma del fatto che la dichiarazione del titolo superiore avrebbe dovuto garantire ai ricorrenti il punteggio aggiuntivo (a prescindere dalla mancata dichiarazione in domanda della laurea triennale) giova richiamare un ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *“è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma sez. I, 24/12/2021 n.13458 e TAR Lazio, Roma n. 11559 del 6/11/2020).*

Il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo è da considerarsi dunque una scelta illogica, frutto di un chiaro travisamento dei fatti oltre che viziata da un'irragionevole disparità di trattamento a discapito dei ricorrenti nei confronti degli altri candidati che hanno conseguito solo la laurea triennale.

Tenuto conto poi del fatto che taluni ricorrenti hanno prontamente segnalato all'Amministrazione il mancato riconoscimento del punto aggiuntivo dovuto per il possesso della laurea magistrale ciclo unico, si aggiunge che i provvedimenti impugnati sono viziati anche per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del **difetto di istruttoria, del travisamento di fatti e della carenza di motivazione.**

Si sostiene infatti che, con un semplice supplemento d'istruttoria, la Commissione avrebbe potuto riconoscere ai ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo in loro possesso o quantomeno giustificare l'omessa attribuzione di tale punteggio in ragione del titolo “superiore” dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione.

Fermo quanto sopra, quanto, **ALL'INTERESSE AL RICORSO** (c.d. *prova di resistenza*) va precisato da ultimo che, ritenuta la laurea magistrale ciclo unico “titolo superiore” rispetto alla semplice triennale, gli istanti hanno interesse all'accoglimento del presente ricorso posto che da ciò la Commissione avrebbe dovuto riconoscere 2 punti complessivi a ciascun ricorrente e rideterminando così il punteggio acquisito e la loro posizione in graduatoria,



garantendogli così maggior possibilità di assunzione (come sopra descritta – vedi epigrafe dell'atto).

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi, dalla graduatoria finale di merito non è agevole (anzi quasi impossibile) individuare i soggetti controinteressati che precedono i ricorrenti né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l'III.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro (*cf. istanza d'accesso allegata*).

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di "*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*" per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso dei ricorrenti adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto con l'assegnazione di un (1) punto in più (quindi 2 punti complessivi) previsto dall'art.7 del Bando per il possesso della laurea magistrale ciclo unico, che, come noto, è equiparata ad una laurea magistrale e/o specialistica.

L'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione dell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito e dei vincitori, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul



sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria oltre agli eventuali scorrimenti (tenendo conto anche delle rinunce).

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione e TENUTO CONTO DEGLI EVENTUALI SCORRIMENTI, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio di parte ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che gli permetterebbe di migliorare sensibilmente la propria posizione in graduatoria.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** dei ricorrenti finalizzato al ricalcolo del loro punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (*Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011*).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione dei ricorrenti.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere per i motivi indicati il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte non è stato attribuito ai ricorrenti 1 punto aggiuntivo per il possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico (2 punti complessivi tenuto conto di quello già assegnato), con conseguente rivalutazione e modifica del punteggio e loro ricollocazione nella graduatoria finale di merito.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.



§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. **Graduatorie finali di merito e vincitori rettificate e pubblicate il 19/4/23 (AMM);**
2. **Graduatoria finale di merito pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;**
3. **Graduatoria vincitori pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;**
4. **Bando di concorso;**
5. **Verbale n.15 del 5/10/22 e n.16 dell'11/10/22;**
6. **Domanda di partecipazione;**
7. **Titoli di laurea ricorrenti;**
8. **Istanza di riesame;**
9. **Istanza di accesso.**

Roma, 24/04/2023

Avv. Riccardo Di Veroli